



COMUNICATO UFFICIALE N. 314 **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 362/AA al N. 373/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 MAGGIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 362/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 471 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Rosario CARRANO e Rosettano NAVARRA, e della società A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

ROSARIO CARRANO, Amministratore delegato e legale rappresentante della società A.S. Livorno Calcio S.r.l. dal 23/10/2020 al 23/12/2020, in violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 5 del Regolamento sulle acquisizioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico da ultimo modificato con C.U. 112/A del 7/11/2019, per non aver prodotto alla F.I.G.C. la documentazione richiesta dalla Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie in ambito Professionistico di cui alle note Prot. 5330 del 24/10/2020, Prot. 6522 del 20/11/2020 e Prot.7032 del 03/12/2020, avente per oggetto l'acquisizione di partecipazioni della A.S. Livorno Calcio S.r.l.;

ROSETTANO NAVARRA, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società A.S. Livorno Calcio S.r.l. dal 11/09/2020 al 22/10/2020, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 5 del Regolamento sulle acquisizioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico da ultimo modificato con C.U. 112/A del 7/11/2019, per aver prodotto alla F.I.G.C. tardivamente e comunque in maniera incompleta la documentazione di cui alla cessione delle quote del 02/09/2020 dell'A.S. Livorno Calcio S.r.l., da parte della SPININVEST S.r.l alle società SICREA Costruzioni S.r.l., La Lucentissima S.r.l. e TKM S.r.l.;

In violazione, altresì, degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 5 del Regolamento sulle acquisizioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico da ultimo modificato con C.U. 112/A del 7/11/2019, per aver prodotto alla F.I.G.C. in maniera incompleta la documentazione di cui alla cessione delle quote dell'A.S. Livorno Calcio S.r.l., del 11/09/2020, da parte della SPININVEST S.r.l alla società N.H. Investimenti S.r.l. (società controllata al 100% dalla Navarra S.p.a.);

A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Rosario CARRANO e Rosettano NAVARRA, e dal Sig. Silvio Aimo, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per

il Sig. Rosario CARRANO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Rosettano NAVARRA, e di € 5.000,00 (cinquemila) di ammenda per la società A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L.;

– si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 MAGGIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 363/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 394 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Bruno RUSSO e Adolfo TAMBELLINI, e della società LUCCHESI 1905 S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

BRUNO RUSSO, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato all'epoca dei fatti per la società Lucchese 1905 S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e dell'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 05/09/20 a distanza di 5 giorni dal precedente del 31/08/20, nonché per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo con riferimento al test eseguito in data 21/09/20 a distanza di 21 giorni dal precedente del 31/08/20, al test eseguito in data 20/11/20 a distanza di 60 giorni dal precedente del 21/09/20; per non aver sottoposto, altresì, al test sierologico il Gruppo Squadra dopo l'accertamento di positività al Covid-19 di un calciatore al tampone del 16/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al tampone previsto il giorno della gara del 22/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico dopo l'accertamento di positività al Covid-19 di sette calciatori al tampone del 23/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico dopo l'accertamento di positività al Covid-19 di quattro calciatori al tampone del 26/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico dopo l'accertamento di positività al Covid-19 di due calciatori al tampone del 28/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico dopo l'accertamento di positività al Covid-19 di quattro calciatori e due membri dello staff al tampone del 30/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico dopo l'accertamento di positività al Covid-19 di due calciatori al tampone del 02/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al tampone previsto ogni 48h in regime di "bolla" in data 01/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al tampone previsto ogni 48h in regime di "bolla" in data 08/11/20, in data 10/11/20, in data 12/11/20; per non aver

sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico previsto a 10 giorni dall'accertata positività di un componente del Gruppo Squadra in data 12/11/20;

ADOLFO TAMBELLINI, Responsabile Sanitario tesserato all'epoca dei fatti per la società Lucchese 1905 S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e dell'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 05/09/20 a distanza di 5 giorni dal precedente del 31/08/20, nonché per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo con riferimento al test eseguito in data 21/09/20 a distanza di 21 giorni dal precedente del 31/08/20, al test eseguito in data 20/11/20 a distanza di 60 giorni dal precedente del 21/09/20; per non aver sottoposto, altresì, al test sierologico il Gruppo Squadra dopo l'accertamento di positività al Covid-19 di un calciatore al tampone del 16/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al tampone previsto il giorno della gara del 22/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico dopo l'accertamento di positività al Covid-19 di sette calciatori al tampone del 23/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico dopo l'accertamento di positività al Covid-19 di quattro calciatori al tampone del 26/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico dopo l'accertamento di positività al Covid-19 di due calciatori al tampone del 28/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico dopo l'accertamento di positività al Covid-19 di quattro calciatori e due membri dello staff al tampone del 30/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico dopo l'accertamento di positività al Covid-19 di due calciatori al tampone del 02/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al tampone previsto ogni 48h in regime di "bolla" in data 01/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al tampone previsto ogni 48h in regime di "bolla" in data 08/11/20, in data 10/11/20, in data 12/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico previsto a 10 giorni dall'accertata positività di un componente del Gruppo Squadra in data 12/11/20;

LUCCHESE 1905 S.R.L., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché, per responsabilità propria per la violazione degli obblighi previsti dal C.U. n° 78/A del 1/09/2020;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Bruno RUSSO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società LUCCHESE 1905 S.R.L., e dal Sig. Adolfo TAMBELLINI;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1.315,00 (mille e trecentoquindici) di ammenda per il Sig. Bruno RUSSO, di € 1.315,00 (mille e trecentoquindici) di ammenda per il Sig. Adolfo TAMBELLINI, e di € 1.750,00 (mille e settecentocinquanta) di ammenda per la società LUCCHESI 1905 S.R.L.;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 MAGGIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 364/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 425 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Piero CANDOLI e Augusto PATRIGNANI, e della società CESENA FC S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

PIERO CANDOLI, Medico Sociale tesserato all'epoca dei fatti per la società Cesena F.C. S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri" del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", nonché di quanto previsto dalle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e dell'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone al Tempo -1 (T-1) a 72/96h dal Tempo zero (T0) fissato nella giornata del 19/08/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 24/08/20 a distanza di 5 giorni dal precedente del 19/08/20, al test eseguito in data 14/09/20 a distanza di 7 giorni dal precedente del 07/09/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 01/09/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 17/08/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività del calciatore Campagna Francesco al tampone del 24/08/20 e dell'allenatore Viali William al tampone del 28/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone pre-gara il giorno della partita disputata contro il Padova del 02/11/20;

AUGUSTO PATRIGNANI, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato all'epoca dei fatti per la società Cesena F.C. S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri" del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e di quanto previsto dall'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle

norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone al Tempo -1 (T-1) a 72/96h dal Tempo zero (T0) fissato nella giornata del 19/08/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 24/08/20 a distanza di 5 giorni dal precedente del 19/08/20, al test eseguito in data 14/09/20 a distanza di 7 giorni dal precedente del 07/09/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 01/09/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 17/08/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività del calciatore Campagna Francesco al tampone del 24/08/20 e dell'allenatore Viali William al tampone del 28/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone pre-gara il giorno della partita disputata contro il Padova del 02/11/20;

CESENA FC S.R.L., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché, per responsabilità propria per la violazione degli obblighi di cui al C.U. n° 78/A del 1/09/2020;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Piero CANDOLI e dal Sig. Augusto PATRIGNANI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società CESENA FC S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 790,00 (settecentonovanta) di ammenda per il Sig. Piero CANDOLI, di € 790,00 (settecentonovanta) di ammenda per il Sig. Augusto PATRIGNANI, e di € 1.050,00 (mille e cinquanta) di ammenda per la società CESENA FC S.R.L.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 MAGGIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 365/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 529 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Mauro BOSCO e Vittorio GEMELLARO, e della società VIS PESARO DAL 1898 S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

MAURO BOSCO, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato all'epoca dei fatti per la società Vis Pesaro DAL 1898 S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri" del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e di quanto previsto dall'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al Tampone al Tempo -1 (T-1) a 72/96h dalla data di avvio degli allenamenti collettivi (T0) fissata dalla società nella giornata del 06/08/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 21/08/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 06/08/20, al test eseguito in data 18/09/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 03/09/20, al test eseguito in data 30/10/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 15/10/20, al test eseguito in data 20/11/20 a distanza di 21 giorni dal precedente del 30/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 15/09/20 a distanza di 5 giorni dal precedente del 10/09/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività del calciatore Benedetti Leonardo al tampone del 09/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza delle 48h in "bolla" previste da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 16/11/20 a distanza di 3 giorni dal precedente del 13/11/20, relativamente alla positività accertata al tampone del 09/11/20 del calciatore Benedetti Leonardo;

VITTORIO GEMELLARO, Responsabile Sanitario tesserato all'epoca dei fatti per la società Vis Pesaro DAL 1898 S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri" del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal

C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, nonché di quanto previsto dalle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 28/09/2020 e dell’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al Tampone al Tempo -1 (T-1) a 72/96h dalla data di avvio degli allenamenti collettivi (T0) fissata dalla società nella giornata del 06/08/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 21/08/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 06/08/20, al test eseguito in data 18/09/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 03/09/20, al test eseguito in data 30/10/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 15/10/20, al test eseguito in data 20/11/20 a distanza di 21 giorni dal precedente del 30/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 15/09/20 a distanza di 5 giorni dal precedente del 10/09/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all’accertata positività del calciatore Benedetti Leonardo al tampone del 09/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza delle 48h in “bolla” previste da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 16/11/20 a distanza di 3 giorni dal precedente del 13/11/20, relativamente alla positività accertata al tampone del 09/11/20 del calciatore Benedetti Leonardo;

VIS PESARO DAL 1898 S.R.L., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché, per responsabilità propria per la violazione degli obblighi di cui al C.U. n° 78/A del 1/09/2020;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mauro BOSCO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società VIS PESARO DAL 1898 S.R.L., e dal Sig. Vittorio GEMELLARO;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1.190,00 (mille e centonovanta) di ammenda per il Sig. Mauro BOSCO, di € 1.190,00 (mille e centonovanta) di ammenda per il Sig. Vittorio GEMELLARO, e di € 1.575,00 (mille e cinquecentosettantacinque) di ammenda per la società VIS PESARO DAL 1898 S.R.L.;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 MAGGIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 366/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 539 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Antonio CONTE, e della società F.C. INTERNAZIONALE S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO CONTE, allenatore tesserato dell'FC Internazionale S.p.A. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere - al termine del primo tempo dell'incontro di Coppia Italia Juventus – Inter del 9 febbraio 2021, uscendo dal campo e prima di entrare negli spogliatoi - indirizzato verso la dirigenza della Juventus un gesto volgare ed irrispettoso;

F.C. INTERNAZIONALE S.P.A., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione addebitata al proprio tesserato.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio CONTE, e dal Sig. Giuseppe MAROTTA, in qualità di legale rappresentante pro tempore, per conto della società F.C. INTERNAZIONALE S.P.A.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per il Sig. Antonio CONTE e di € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per la società F.C. INTERNAZIONALE S.P.A.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 MAGGIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 367/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 616 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea DE PAOLI, Massimo NARDECCHIA, Alex REDOLFI, Giorgio ROSELLI ed Ernesto STARITA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREA DE PAOLI, calciatore della S.S. Monopoli 1966 Srl, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara *VIBONESE - MONOPOLI* del 16 marzo 2021, al minuto 04:20, mentre era in panchina, pronunciato espressione blasfema;

MASSIMO NARDECCHIA, allenatore della S.S. Monopoli 1966 Srl, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara *VIBONESE - MONOPOLI* del 16 marzo 2021, ai minuti 3:30, 12:15, 13:34, 23:43, 34:35, 56:12, 57:20, 83:28, 90:07, 94:10 della gara pronunciato più volte espressioni blasfeme;

ALEX REDOLFI, calciatore della U.S. VIBONESE CALCIO Srl con il ruolo di capitano, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara *VIBONESE - MONOPOLI* del 16 marzo 2021, al minuto 91:45 a seguito del provvedimento di espulsione, giunto in prossimità del tunnel di accesso agli spogliatoi, pronunciato più volte espressioni blasfeme;

GIORGIO ROSELLI, allenatore della U.S. VIBONESE CALCIO Srl, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara *VIBONESE - MONOPOLI* del 16 marzo 2021, ai minuti 32:31, 61:20, 72:50, 80:31 pronunciato più volte espressioni blasfeme;

ERNESTO STARITA, calciatore della S.S. Monopoli 1966 Srl, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara *VIBONESE - MONOPOLI* del 16 marzo 2021, al minuto 52:27 pronunciato espressione blasfema;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Andrea DE PAOLI, Massimo NARDECCHIA, Alex REDOLFI, Giorgio ROSELLI e Ernesto STARITA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 500,00 (cinquecento) di ammenda per il Sig. Andrea DE PAOLI, € 1.000,00 (mille) di ammenda per il Sig. Massimo NARDECCHIA, di € 500,00 (cinquecento) di ammenda per il Sig. Alex REDOLFI, di €

750,00 (settecentocinquanta) di ammenda per il Sig. Giorgio ROSELLI, e di € 750,00 (settecentocinquanta) di ammenda per il Sig. Ernesto STARITA;

– si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 MAGGIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 368/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S.D. SEI CASALI ACADEMY con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 167/AA del 19 novembre 2020;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S.D. SEI CASALI ACADEMY con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 167/AA del 19 novembre 2020.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 MAGGIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 369/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società SSDARL NUOVA NAPOLI NORD con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 215/AA del 21 dicembre 2020;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società SSDARL NUOVA NAPOLI NORD con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 215/AA del 21 dicembre 2020.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 MAGGIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 370/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società S.S. PRO PATRIA SAN FELICE A.S.D. con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 217/AA del 21 dicembre 2020;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società S.S. PRO PATRIA SAN FELICE A.S.D. con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 217/AA del 21 dicembre 2020.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 MAGGIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 371/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società SSDARL CITTÀ DI SESTU C5 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 231/AA del 18 gennaio 2021;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società SSDARL CITTÀ DI SESTU C5 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 231/AA del 18 gennaio 2021.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 MAGGIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 372/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S.D. CARRE CHIUPPANO ALTO VIC con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 242/AA del 22 gennaio 2021;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S.D. CARRE CHIUPPANO ALTO VIC con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 242/AA del 22 gennaio 2021.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 MAGGIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 373/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S.D. TERRICCIOLA ALTA VALDERA con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 247/AA del 22 gennaio 2021;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S.D. TERRICCIOLA ALTA VALDERA con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 247/AA del 22 gennaio 2021.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 MAGGIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina